REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL LIBRO TERZO DEL CODICE POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI (SERVIZI DI BANCOPOSTA)

Art. 129

Smarrimento, distruzione o sottrazione di assegni non trasferibili già vistati

1 - Nei casi di smarrimento, distruzione o sottrazione di assegni non trasferibili, gia' vistati, il rimborso e' effettuato, a richiesta del beneficiario, o anche del traente se il beneficiario non vi si opponga, dopo la chiusura della contabilita' degli assegni relativa al mese in cui il titolo venne vistato. 2 - L'importo dell'assegno, smarrito, distrutto o sottratto, decurtato del diritto fisso stabilito, e' rimborsato mediante assegno o postagiro tratto dall'Amministrazione a favore dell'avente diritto. 3 - Il rimborso puo' essere tuttavia disposto dopo la scadenza del periodo di validita', senza attendere la chiusura della contabilita', qualora il traente o il beneficiario dell'assegno consentano che resti vincolata sul proprio conto corrente, fino alla chiusura della contabilita', una somma pari a quella rappresentata dall'assegno stesso. 4 - Nei casi previsti dal comma 1 l'Amministrazione ha la facolta' di procedere al rimborso, con le modalita' fissate dalle istruzioni, degli assegni non trasferibili pagabili presso un determinato ufficio, prima della chiusura della relativa contabilita' e senza apporre il vincolo sul conto, a condizione che gli aventi diritto rilascino apposita dichiarazione con la quale attestino di non aver riscosso l'assegno e di assumere l'obbligo di restituire l'importo rimborsato qualora il titolo risulti comunque pagato o gia' riaccreditato. 5 - Quando risulta accertato in modo inequivocabile che lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione dell'assegno sono avvenuti prima del recapito del titolo stesso al beneficiario detentore del conto, sono applicabili le disposizioni del comma 6 dell'articolo 128. 6 - Per le pubbliche amministrazioni, gli enti di diritto pubblico, le banche, gli istituti di credito e le casse di risparmio si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 128.

Versione in vigore dal 17 agosto 1989, non più in vigore dal 8 maggio 2001 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni (servizi di bancoposta)

Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1989, n. 256
Titolo	IV — Conti correnti postali
Capo	IV — Assegni e postagiro
Sezione	V — Smarrimento, distruzione o sottrazione di assegni e di postagiro
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 1989

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/dpr-256-1989/art-129-smarrimento-distruzione-o-sottrazione-di-assegni-non-trasferibili-gia/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it